

### **CAPO 3: ATTUAZIONE DEL PIANO**

#### **Articolo 7 Programmazione dei Piani degli Interventi**

1. Nel periodo di tempo di validità del PAT saranno programmati e attuati tutti i Piani degli Interventi che l'Amministrazione Comunale riterrà utili al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PAT.
2. Tali Piani potranno riguardare singole aree o un insieme di aree di volta in volta definite sulla base di criteri fissati direttamente dall'Amministrazione Comunale, oppure derivanti da manifestazione di interessi di enti, associazioni e cittadini, ma anche da un insieme dei precedenti criteri.
3. L'Amministrazione Comunale potrà ricorrere ad avvisi pubblici per la ricognizione delle manifestazioni di interesse indicando, in via presuntiva ma non esclusiva, gli ambiti di intervento, i motivi alla base della scelta di tali aree e gli obiettivi che intende perseguire.
4. Ogni Piano degli Interventi sarà attuato secondo le modalità di seguito descritte.

#### **Articolo 8 Modalità di attuazione del Piano degli Interventi**

1. Il Piano degli Interventi si attua con interventi diretti o indiretti, con progetti di opere pubbliche e con tutti i piani e i progetti di settore previsti da leggi e regolamenti vigenti, che concorrono a determinare l'uso dei suoli e degli edifici.
2. Gli **interventi diretti** sono:
  - a) permesso di costruire;
  - b) denuncia di inizio attività (DIA).
3. Gli **interventi indiretti** sono:
  - a) i programmi integrati di intervento definiti dall'articolo 19 della LR n.11/2004;
  - b) i piani attuativi pubblici o privati definiti dall'articolo 19 della LR n.11/2004;
  - c) i programmi di miglioramento agricolo ambientale definiti dalla LR n.40/2003;
  - d) i programmi complessi;
  - e) gli accordi tra soggetti pubblici e privati definiti dall'articolo 6 della LR n.11/2004;
  - f) gli accordi di programma definiti dall'articolo 7 della LR n.11/2004.
4. Salvo diverse disposizioni relative alla disciplina del suolo o ammesse dalle presenti norme e relativi allegati:
  - **gli interventi urbanistici ed edilizi inferiori a 2.000 m<sup>3</sup>** si attuano con interventi diretti senza l'obbligo di realizzare gli standard, se non diversamente stabilito dalle presenti norme o dall'Amministrazione Comunale, per gli **interventi edilizi superiori a 900 mc.** si dovrà presentare la "dimostrazione dell'invarianza idraulica";
  - **gli interventi urbanistici ed edilizi compresi tra 2.000 m<sup>3</sup> e 4.000 m<sup>3</sup>** si attuano con interventi indiretti con l'obbligo di realizzare gli standard definiti nelle presenti norme;
  - **gli interventi urbanistici ed edilizi superiori a 4.000 m<sup>3</sup>** si attuano con interventi indiretti soggetti ai criteri perequativi così come specificati al TITOLO IV delle presenti norme.
5. Il Piano degli Interventi individua gli interventi e ne definisce uno specifico programma attuativo attraverso la *DISCIPLINA DEL SUOLO, LE DISCIPLINE SPECIFICHE E LE DISPOSIZIONI DI GESTIONE.*